



COMUNE DI CALENZANO

DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 61 DEL 31/05/2022

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue e questo giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 15:27, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in Prima convocazione, seduta pubblica.

(Omissis il Verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

PRESTINI RICCARDO	P	PIERI ANDREA	A
PEDRINI ALESSIO	P	BERTI ALESSIO	P
FANI ANNA	P	D'ELIA AMERICO	A
FACCHINI CECILIA	A	BARATTI DANIELE	P
NATALI RICCARDO	P	ANDREOTTI ALESSANDRO	P
ARENA MARIA	P	VENTURINI MARCO	A
CASADIO ITALO	P	ROMAGNOLI GIULIA	P
GENTILINI LUIGIA	P	PIACENTE FRANCESCO	P
SANTONI ENRICO	P		

Ne risultano presenti n 13 e assenti n 4

PRESIEDE l'adunanza il Presidente ALESSIO PEDRINI

PARTECIPA il Dott. Vicesegretario Comunale PIER LUIGI MENCHI, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI i signori: FANI ANNA, NATALI RICCARDO, ANDREOTTI ALESSANDRO

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: MAGGI LAURA, PELAGATTI STEFANO, GIUSTI ALBERTO, PADOVANI IRENE, FELLI DAMIANO

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 7 dell'odg dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

(...omissis resoconto verbale della seduta...)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che:

- la legge di stabilità ha abolito l'Imposta Unica Comunale, nelle componenti dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa sui Servizi Indivisibili, come previsto dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2020;

Delibera di consiglio numero 61 del 31/05/2022 - 1 - Comune di Calenzano

- le due suddette imposte sono state sostituite da un nuovo prelievo tributario a favore dei Comuni, gravante sugli immobili, denominato nuova Imposta Municipale Propria (nuova I.Mu.P.), disciplinata dai commi 445 e dal 739 al 783 (dell'art. 1 della citata Legge);
- PRESO ATTO che la normativa della nuova I.Mu.P. fissa le seguenti aliquote base:
 - ◇ comma 748 - 0,50% per **abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**, con facoltà d'incremento dello 0,1% oppure di riduzione fino all'azzeramento;
 - ◇ comma 750 - 0,1% per **fabbricati rurali ad uso strumentale**, con facoltà di riduzione fino all'azzeramento;
 - ◇ comma 751 - 0,1% per **fabbricati edificati da imprese costruttrici e destinati alla vendita, purché non locati**, con facoltà d'incremento fino allo 0,25% oppure di riduzione fino all'azzeramento;
 - ◇ comma 752 - 0,76% per **terreni agricoli**, con facoltà d'incremento fino al 1,06% oppure di riduzione fino all'azzeramento;
 - ◇ comma 753 - 0,86% per i **fabbricati di categoria catastale D (esclusa D/10)**, di cui 0,76% riservata allo Stato, con facoltà d'incremento fino al 1,06% oppure di riduzione fino al limite dello 0,76%;
 - ◇ comma 754 - 0,86% per **tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra specificati**, con facoltà d'incremento fino al 1,06% oppure di riduzione fino all'azzeramento,

nonché la seguente detrazione:

 - ◇ comma 749 - € 200,00 per **abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**; l'importo è ripartito in proporzione alla quota di possesso, relativamente ai soggetti passivi per i quali sussiste la specifica destinazione dell'unità immobiliare interessata; la detrazione si applica anche per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- CONSIDERATO che:
 - * il comma 756 prescrive che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote *“esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze”*;
 - * il comma 757 stabilisce inoltre che, anche se non s'intende diversificarle, la deliberazione di approvazione delle aliquote *“deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa”*;
 - * a riguardo, il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 18/2/2020, ha tuttavia chiarito che:

“per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
- DATO ATTO che, alla data odierna, il decreto Ministeriale di cui al comma 756 ancora non è stato adottato, né è disponibile, nel Portale del Federalismo Fiscale, l'applicativo di cui al comma 757 per generare il prospetto delle aliquote;
- PRESO ATTO altresì che:
 - il comma 751, ultimo periodo, stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”*;
 - il combinato disposto dei commi 3 e 1, lettera d), dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020, stabilisce che per l'anno 2022 non è dovuta la nuova I.Mu.P. per *“immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli”*; il

beneficio spetta solo se il soggetto passivo dell'imposta è anche gestore/titolare dell'attività esercitata nell'immobile;

- TENUTO CONTO che:
 - ⇒ l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 prescrive che i Comuni stabiliscono le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
 - ⇒ l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio successivo;
 - ⇒ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - ⇒ l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, convertito nella Legge n. 15/2022, ha prorogato al 31/5/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- RAVVISATA la necessità di approvare la misura delle aliquote della nuova I.Mu.P. come indicate nella tabella riportata nel dispositivo che segue, al fine di garantire il sufficiente gettito per finanziare i programmi di spesa specificati nel Documento Unico di Programmazione e nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, i cui schemi, già esaminati dalla Giunta Comunale, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale dopo l'adozione del presente provvedimento;
- VISTE le norme disciplinanti la nuova I.Mu.P.;
- VISTO il Regolamento della nuova I.Mu.P.;
- DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;
- VISTI, l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la nota della Direzione Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze prot. n. 5343 del 6/4/2012, esplicativa delle modalità di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.Mu.P., e, soprattutto, la richiamata Risoluzione diramata dal Dipartimento delle Finanze;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

* * * * *

DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 6 e risulta ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 60);

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	13	VOTANTI n.	11
ASTENUTI: Baratti, Andreotti			2
VOTI FAVOREVOLI			9
VOTI CONTRARI: Piacente, Romagnoli			2

DELIBERA

1. Le aliquote da applicare per l'esazione della nuova Imposta Municipale Propria nell'anno 2022, sono approvate nella misura prevista per ciascuna tipologia immobiliare indicata nella sottostante tabella:

N.	Tipologia immobile	Aliquota
1	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Detrazione d'imposta, € 200,00	0,60%

Delibera di consiglio numero 61 del 31/05/2022 - 3 - Comune di Calenzano

2	Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti fino al 2° grado e/o affini di 1° grado	0,71%
3	Abitazione concessa in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998	0,71%
4	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3, laboratori per arti e mestieri	1,01%
5	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/2, alberghi e pensioni (quota di spettanza del Comune <u>0,25%</u> , quota di spettanza dello Stato <u>0,76%</u>)	1,01%
6	Altri fabbricati, esclusi quelli appartenenti alla categoria catastale D	1,06%
7	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, con esclusione della D/2 (quota di spettanza del Comune <u>0,30%</u> , quota di spettanza dello Stato <u>0,76%</u>)	1,06%
8	Aree edificabili	1,06%
9	Altri immobili diversi dai precedenti	1,06%

Inoltre:

- a) per fabbricati rurali ad uso strumentale **l'aliquota è azzerata;**
 - b) i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d), della Legge n. 160/2020, in quanto il territorio di Calenzano ricade in area montana delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, secondo i criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993.
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui ai numeri 2 e 3 della tabella, si specifica quanto segue.
- a) Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,71% per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti fino al 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli) e/o agli affini di 1° grado (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri), il soggetto passivo d'imposta deve presentare, pena l'esclusione dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta (termine decadenziale), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, attestante il comodato stesso; tale obbligo non sussiste qualora sia già stata presentata la documentazione necessaria negli anni precedenti (anche in regime d'I.C.I.) e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio. L'aliquota agevolata compete a condizione che il parente o l'affine che utilizza l'abitazione (comodatario) stabilisca in essa la propria residenza.
 - b) Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,71% per le abitazioni concesse in locazione alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo d'imposta deve presentare, pena l'esclusione dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta (termine decadenziale), un'istanza, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, completa di tutte le informazioni necessarie a individuare la rispondenza alle condizioni previste dagli accordi di cui alla citata norma, allegando una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso il competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia dell'Entrate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto; tale obbligo non sussiste qualora sia già stata presentata la documentazione necessaria negli anni precedenti (anche in regime d'I.C.I.), e non siano intervenute variazioni, anche per quanto attiene il locatario, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio. L'aliquota agevolata compete a condizione che il locatario stabilisca la propria residenza nell'abitazione locata.
3. Il riconoscimento dell'agevolazione prevista dal combinato disposto dei commi 3 e 1, lettera d), dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020 (esenzione nuova I.Mu.P. 2022 per immobili di categoria catastale D/3, a condizione che soggetto passivo e titolare esercente l'attività coincidano), è subordinato alla presentazione della dichiarazione della nuova I.Mu.P. 2022, entro il termine del 30/6/2023, nella quale devono essere indicate le unità che il soggetto passivo, in qualità anche di gestore/titolare dell'attività cui è correlato il benefico, ha utilizzato per l'esercizio delle specifiche attività individuate dalla richiamata disposizione.
4. Copia della presente Deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Federalismo Fiscale" del portale telematico del Dipartimento delle Finanze del M.E.F..

Delibera altresì

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	13	VOTANTI n.	11
ASTENUTI: Baratti, Andreotti			2
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 9	(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000)).	
VOTI FAVOREVOLI			9
VOTI CONTRARI: Piacente, Romagnoli			2

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Alessio Pedrini

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Pier Luigi Menchi

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NUMERO 42 DEL 29/04/2022

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO
2022.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA

esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art 49, comma 1, del TU (Decreto Legislativo n 267/2000)

Calenzano, 06/05/2022

Il Responsabile
BUGIANI MARCELLO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NUMERO 42 DEL 29/04/2022

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO
2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Calenzano, 06/05/2022

Il Responsabile

BUGIANI MARCELLO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 61 DEL 31/05/2022

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Calenzano, 08/06/2022

Il Responsabile

MENCHI PIER LUIGI

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



COMUNE DI CALENZANO

**DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE**

NUMERO 61 DEL 31/05/2022

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 08/06/2022

Il Responsabile

MENCHI PIER LUIGI

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)